



## TRIBUNALE DI TRANI

### **Protocollo sulla liquidazione degli onorari ai difensori di imputati e parti civili ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di soggetti agli stessi equiparati ex art. 115, 116 e 117 D.P.R. 115/02**

Premesso:

che l'art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27) ha abrogato le tariffe per gli onorari spettanti ai professionisti la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico (ivi compresi gli avvocati);

che, di conseguenza, ogni riferimento contenuto nel D.P.R. 115/2002 alle "tariffe professionali" deve intendersi effettuato, **quanto all'attività professionale cessata (per effetto della discussione delle parti, seguita dalla lettura del dispositivo di sentenza) in data successiva al 4.4.2014**, ai parametri contemplati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55;

che il d.m. 55/2014, con riguardo al settore penale, prevede la liquidazione in relazione alle fasi del giudizio (di studio della controversia, introduttiva, istruttoria e/o dibattimentale, decisionale);

che per ogni fase e per ogni autorità il d.m., all'art. 12, individua dei valori definiti "medi" i quali possono essere, di regola, aumentati fino all'80%, o diminuiti fino al 50%;

che, a sua volta, l'art. 82 D.P.R. 115/2002 stabilisce che "l'onorario e le spese liquidati ... non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti";

che, in ogni caso, l'art. 106 bis D.P.R. 115/2002 (introdotto dalla Legge di stabilità del 27 dicembre 2013, n. 302) dispone che gli importi siano ridotti di un terzo;

che, infine, l'art. 2 d.m. 55/2014 dispone che al difensore spettino le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione e che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 al difensore spetta anche la liquidazione delle spese sostenute (ove adeguatamente documentate);

che la redazione delle tabelle di riferimento per la liquidazione degli onorari oggetto del presente Protocollo d'Intesa deve necessariamente tenere conto dei sopra richiamati principi;

**si conviene quanto segue:**

- 1) i processi vengono distinti in tre differenti tipologie:



Ministero della Giustizia  
Tribunale di TRANI

*Delella*

1

**Sezione I (processi di rapida definizione)** per i quali il valore dei parametri viene individuato nel minimo o in un valore forfettario, prossimo al minimo (tanto vale per i processi celebrati con rito abbreviato non condizionato);

**Sezione II (processi mediamente complessi)** per i quali il valore dei parametri viene individuato in una cifra compresa tra il minimo ed il valore medio;

**Sezione III (processi di particolare complessità)** per i quali il valore dei parametri è quello medio (che alla luce dell'art. 82 D.P.R. 115/2002 costituisce il valore massimo liquidabile nel patrocinio a spese dello Stato);

2) si ritengono:

di "rapida definizione" i processi per i quali viene svolta una ridotta attività istruttoria e che si concludono al massimo tre udienze - con esclusione di quelle di mero rinvio - nonché i processi che si concludono con patteggiamento o rito abbreviato non condizionato, purché si difenda un unico imputato gravato al massimo da tre imputazioni; in linea di massima non sono considerati di rapida definizione i processi di competenza della Corte di Assise, fatte salve specifiche ipotesi, da valutare nel caso concreto;

"mediamente complessi" (quindi, rientranti nella Sezione II) i processi in cui le udienze siano superiori a tre in cui sia esercitata attività istruttoria;

di "particolare complessità" (quindi, rientranti nella Sezione III) i processi in cui le udienze siano superiori alle sei in cui sia esercitata attività istruttoria;

3) tutti i valori individuati per ciascuna fase tengono già conto della riduzione di un terzo prevista dall'art. 106 bis D.P.R. 115/2002;

4) nella predisposizione delle tabelle si prevede la liquidazione di tutte le fasi del giudizio (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisionale) così contemplate dall'art. 12, comma 3, d.m. 55 del 2014 a cui si rinvia per l'individuazione delle attività comprese nelle varie fasi. Si precisa, tuttavia, che **la liquidazione della fase introduttiva è meramente eventuale** concernendo essa — secondo la definizione dell'art. 12, comma 3, d.m. 55 del 2014 — solo i casi in cui il difensore abbia predisposto atti introduttivi (quali denunce, esposti, richieste, opposizioni, impugnazioni, memorie, etc.);

5) le tabelle previste dal presente protocollo si applicano alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato sia per gli imputati che per le parti civili (sempreché l'imputato sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non operando, in caso contrario, la riduzione di un terzo in precedenza richiamata), nonché alle liquidazioni ex artt. 115, 116 e 117 D.P.R. 115/2002;

Sezione I "Processi di rapida definizione"

D. De Feo

## **TRIBUNALE MONOCRATICO**

### **Processi celebrati con rito ordinario o con abbreviato condizionato**

Fase di studio	€ 150,00
Fase introduttiva	€ 180,00
Fase istruttoria	€ 360,00
Fase decisionale	€ 450,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 1.140,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta).

### **Processi celebrati con rito abbreviato non condizionato**

Fase di studio	€ 170,00
Fase introduttiva	€ 180,00
Fase decisionale	€ 480,00

Il totale della nota spese è di € 830,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta).

### **Processi con richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., oblazione o con remissione di querela**

Fase di studio	€ 150,00
Fase decisionale	€ 450,00

Il totale della nota spese è di € 600,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta).

## **TRIBUNALE COLLEGALE**

### **Processi celebrati con rito ordinario o con abbreviato condizionato**

Fase di studio	€ 150,00
Fase introduttiva	€ 240,00
Fase istruttoria	€ 450,00
Fase decisionale	€ 450,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 1.290,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta);

**Processi celebrati con giudizio abbreviato non condizionato:**



Fase di studio	€ 170,00
Fase introduttiva	€ 240,00
Fase decisionale	€ 480,00

Il totale della nota spese è di € 890,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA se dovuta)

**Processi conclusi con richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.**

Fase di studio	€ 150,00
Fase decisionale	€ 450,00

Il totale della nota spese è di € 600,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta)

**CORTE D'ASSISE**

Per il tipo di reati contestati e per l'ammontare massimo di pene che possono essere irrogate, si ritiene che i processi di competenza della Corte d'Assise non possano essere fatti rientrare tra quelli di rapida definizione, fatte salve specifiche ipotesi, da valutare in concreto; **in tali residuali ipotesi**, la liquidazione andrà operata secondo i parametri che seguono:

Fase di studio	€ 240,00
Fase introduttiva	€ 450,00
Fase istruttoria	€ 750,00
Fase decisionale	€ 900,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 2.340,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta);

**Sezione II "Processi mediamente complessi"**

**TRIBUNALE MONOCRATICO**

Fase di studio	€ 220,00
Fase introduttiva	€ 270,00
Fase istruttoria	€ 540,00
Fase decisionale	€ 675,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 1.705,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta);

**TRIBUNALE COLLEGALE**



Fase di studio	€ 220,00
Fase introduttiva	€ 360,00
Fase istruttoria	€ 675,00
Fase decisionale	€ 675,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 1.930,00  
(oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta);

### **CORTE D'ASSISE**

Fase di studio	€ 360,00
Fase introduttiva	€ 675 ,00
Fase istruttoria	€ 1.125,00
Fase decisionale	€ 1.350,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 3.510,00  
(oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta);

### **Sezione III "Processi di particolare complessità"**

#### **TRIBUNALE MONOCRATICO**


Fase di studio	€ 300,00
Fase introduttiva	€ 360 ,00
Fase istruttoria	€ 720,00
Fase decisionale	€ 900,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 2.280,00  
(oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta);

#### **TRIBUNALE COLLEGALE**

Fase di studio	€ 300,00
Fase introduttiva	€ 480,00
Fase istruttoria	€ 900,00
Fase decisionale	€ 900,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 2.580,00  
(oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta);

*Stella Per* 

## **CORTE D'ASSISE**

Fase di studio	€ 480,00
Fase introduttiva	€ 900,00
Fase istruttoria	€ 1.500,00
Fase decisionale	€ 1.800,00

Nell'ipotesi in cui la liquidazione riguardi tutte le fasi l'importo complessivo è di € 4.680,00 (oltre spese generali, spese documentate, IVA e CNA, se dovuta);

## MODALITA' DI REDAZIONE DELLA NOTA SPESE

### Imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Nell'istanza di liquidazione il difensore deve indicare la data ed il numero del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che deve, altresì, essere allegato.

Il difensore deve, inoltre, espressamente indicare che intende chiedere l'applicazione degli importi di cui al presente Protocollo.

Per i cittadini extracomunitari è necessario allegare anche la dichiarazione dell'Ambasciata dalla quale risulti che l'imputato non ha prodotto redditi all'estero. Alla luce dell'orientamento della Suprema Corte, laddove l'Ambasciata non fornisca alcuna risposta entro il termine di trenta giorni, l'istante potrà allegare alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 94, comma 2, DPR 115/2002.

All'atto della presentazione dell'istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato può essere depositata la richiesta all'Ambasciata con la riserva di produrre la certificazione non appena la stessa sarà rilasciata. Il Tribunale, ove presenti gli altri presupposti, procederà all'ammissione, subordinata all'integrazione documentale.

### Collaboratore di giustizia (art. 115 D.P.R. 115/02)

All'istanza deve essere allegata copia del programma di protezione di cui all'art. 13 L. 15 marzo 1991 n° 82, modificata dalla L. 13 febbraio 2001 n° 45; si precisa:

che la liquidazione è fornita esclusivamente in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione ed ai procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione;

che consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente;

*Stella Feen*  


le spese documentate e l'indennità di trasferta spettano solo qualora in difensore o il suo sostituto siano iscritti nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'Appello differente da quello dell'autorità giudiziaria procedente.

Imputato c.d. incapiente (art. 116 D.P.R. 115/2002)

Il richiedente deve allegare documentazione idonea a dimostrare che ha inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali (verbale di pignoramento mobiliare negativo, certificazione del registro immobiliare, certificazione del direttore dell'INPS e certificazione del PRA/ACI);

Imputato irreperibile (art. 159 c.p.p. e 117 D.P.R. 115/2002)

Nell'istanza di liquidazione il difensore deve allegare il provvedimento di nomina a difensore d'ufficio e il decreto di irreperibilità.

Il difensore deve, inoltre, espressamente indicare che intende chiedere l'applicazione degli importi di cui al presente Protocollo.

Irreperibile di fatto (art. 161, comma 4, c.p.p. e art. 117 D.P.R. 115/2002)

Come noto, la giurisprudenza ha ormai equiparato il c.d. irreperibile di fatto all'imputato formalmente dichiarato irreperibile ex art. 159 c.p.p..


Occorre, tuttavia, distinguere differenti ipotesi:

Imputato irreperibile di fatto che risulti senza fissa dimora sul territorio dello Stato e per il quale dal fascicolo della Procura e del Tribunale non emerga alcuna notizia o alcun indirizzo utile al rintraccio: in tal caso il difensore deve limitarsi semplicemente a presentare istanza di liquidazione dell'onorario ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/2002

Imputato irreperibile di fatto per il quale dal fascicolo della Procura o del Tribunale risulti l'indicazione di una residenza: in tal caso il difensore, prima di poter procedere alla richiesta di liquidazione, deve procedere al recupero del proprio credito professionale ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/2002 e, in caso di esito negativo, potrà procedere con la richiesta di liquidazione ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 117/2002.

A tal fine, si ritengono adempimenti sufficienti a dimostrare l'impossibilità di recupero del credito:

a) lettera raccomandata a/r con richiesta di saldo della parcella non consegnata al destinatario per irreperibilità;



b) certificato anagrafico attestante l'irreperibilità o la residenza presso l'indirizzo a cui è risultato impossibile il recapito della missiva.

Trani, 30 luglio 2015

Il pres. della Sezione Penale

*Giulio Ferraro*

Il pres. del Consiglio dell'Ordine

*Tommaso Bernini*

Il pres. della Camera Penale